

mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione adottato nel mutuo; l'indeterminatezza del credito precettato. Hanno quindi chiesto la sospensione dell'esecuzione.

Costituendosi in giudizio [redacted] (C.F. [redacted]) ha rilevato che la posizione a sofferenza di [redacted] è stata ceduta da [redacted] a [redacted], come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dalla lista dei crediti ceduti, e da questa alla precedente a mezzo contratto autentificato da notaio; che l'accollo del mutuo aveva valenza esterna; che la prescrizione è stata interrotta dalla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta ufficiale e comunque sospesa dall'intervenuto fallimento della debitrice dante causa; che tutte le informazioni relative ai tassi ed alle condizioni applicati al mutuo erano evincibili dal testo contrattuale, avendo poi la precedente applicato semplicemente il minor tasso del 3% di interessi, anziché quello di mora del 5,5% sull'importo certificato dalla banca cedente ex art. 50 TUB.

Il primo motivo di opposizione, pur ben argomentato, appare infondato.

In ordine alla titolarità del credito azionato per consolidata giurisprudenza, grava sul preteso cessionario la prova della titolarità del credito e l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la mera funzione di esonerare il cessionario dalla notifica al debitore ma non costituisce prova dell'intervenuta cessione ed ancor meno che il credito per cui è causa sia ricompreso tra quelli oggetto dell'operazione di cartolarizzazione, a meno che i criteri identificativi dei crediti ivi pubblicati non lascino dubbi in ordine all'inclusione tra gli stessi anche del credito di cui si discute oppure il debitore abbia, anche solo implicitamente, riconosciuto la titolarità del credito in capo al precedente.

Nel caso di specie l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non reca indicazioni oggettive dei crediti ceduti tali da individuare incontrovertibilmente anche quello azionato, mentre non v'è prova che il documento n. 3 di parte opposta corrisponda effettivamente all'elenco dei crediti ceduti. Tuttavia, ai limitati fini della cognizione sommaria cui è improntata la presente fase del procedimento, assumono particolare rilevanza i documenti n. 4 e 5 di parte opposta, costituenti il contratto di cessione tra [redacted] e [redacted] e la relativa certificazione notarile, da cui risulta il medesimo numero di NDG indicato nel predetto documento n. 3, sicché può ritenersi provata la cessione del credito azionato in capo alla precedente.

Il secondo motivo di opposizione è fondato.

Gli opposenti, in sede di acquisto dell'immobile ipotecato, hanno sì inteso corrispondere parte del prezzo tramite accollo del mutuo sullo stesso gravante ma senza la partecipazione all'atto della banca mutuante.

Ai sensi dell'art. 1273, I comma, c.c. soltanto l'adesione del creditore alla convenzione rende la stipulazione dell'accollo irrevocabile in suo favore e gli dà azione diretta contro l'accollante.

Tale adesione può avvenire anche successivamente alla convenzione di accollo e con libertà di forma.

Nel caso di specie tuttavia si deve rilevare che, da un lato, la pattuizione di cui al contratto di compravendita dell'immobile pare doversi qualificare come mero accollo interno tra le parti, tanto che altra parte del prezzo risulta invece corrisposta tramite accollo di diverso debito di [redacted] nei confronti di soggetto invece presente all'atto e, dall'altro lato, che per stessa ammissione dell'opposta nell'atto di pignoramento, la banca originaria creditrice ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine con intimazione di pagamento in data 01.12.2010, ossia successivamente all'acquisto dell'immobile da parte degli opposenti, alla sola [redacted]; il che corrobora l'interpretazione della pattuizione come di mero accollo interno.

Ne consegue che l'opposta non ha azione diretta nei confronti degli opposenti quali debitori, potendo invece procedere nei loro confronti secondo le forme dell'espropriazione presso il terzo proprietario.

L'istanza di sospensione dell'esecuzione deve pertanto trovare accoglimento.

I restanti motivi di opposizione restano assorbiti.

In considerazione della reciproca soccombenza sui motivi di opposizione trattati, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.

P.Q.M.

SOSPENDE l'esecuzione.

FISSA per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito dinanzi a questo Tribunale, previa iscrizione a ruolo, il termine di giorni sessanta.

COMPENSA interamente tra le parti le spese del procedimento.

Il Giudice
dott. Davide Foppa Vicenzini